

BGer 4C.96/2000 vom 7. Juli 2000

Bundesgericht, 2000-07-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.96_2000

FR: TF 4C.96/2000 du 7 juillet 2000

IT: TF 4C.96/2000 del 7 luglio 2000

Erwägungen

E. 1

In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto. Nulla osta pertanto all'esame del presente gravame.

E. 2

Il ricorso per riforma è ricevibile per la violazione del diritto federale, se un principio derivante da una prescrizione federale non è applicato o lo è in modo errato (art. 43 cpv. 1 e 2 OG); il diritto federale non è di regola violato da accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 OG). Il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta o che si renda necessario un complemento degli stessi (art. 63 e 64 OG ; DTF 123 III 110 consid. 2, 115 II 484 consid. 2a). Critiche di natura puramente appellatoria rivolte contro le risultanze di fatto e la valutazione delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono invece inammissibili in un ricorso per riforma (DTF 120 II 97 consid. 2b, 119 II 380 consid. 3b, 115 II 484 consid. 2a).

Discende da questi principi l'inammissibilità del gravame in rassegna nella misura in cui l'attrice, sulla scorta delle deposizioni testimoniali citate nell'allegato, vuole proporre una fattispecie diversa da quella accertata in sede cantonale, secondo la quale il contestato sistema informatico era obsoleto ed è per questo motivo che l'attrice ha disdetto anticipatamente il contratto.

E. 3

L'attrice contesta in primo luogo la qualifica del contratto operata dai Giudici cantonali: escludendo l'applicazione delle regole del mandato (ed in particolare, dell' art. 404 CO) essi avrebbero violato il diritto federale.

Ora, contrariamente alla tesi esposta nel ricorso, la più recente giurisprudenza e dottrina relativa all' art. 394 cpv. 2 CO non escludono l'esistenza di contratti "sui generis" tendenti all'esecuzione di prestazioni di lavoro (DTF 112 II 41 consid. 1a/aa; 110 II 380 consid. 2, 109 II 462 consid. 3d; Fellmann, Berner Kommentar, n. 293 e segg. , ad art. 394 CO ; Weber, Basler Kommentar, n. 23 ad art. 394 CO ; Bucher, Obligationenrecht Besonderer Teil, 3 ed., Zurigo 1998, pag. 224; Hofstetter, in SPR VII/2, Basilea 1979, pag. 24 e segg.). In base al principio dell'autonomia contrattuale le parti possono, nei limiti delle disposizioni imperative di legge - e nel caso che ci riguarda in particolare dell' art. 404 CO - definire liberamente e in piena autonomia il contenuto dei contratti, anche quando questo consiste essenzialmente in prestazioni lavorative. Nel caso in esame, la Corte cantonale ha però giustamente escluso che il contestato contratto di prestazioni informatiche tra l'attrice e la CEDA possa essere qualificato alla stregua di un semplice contratto di mandato. Al

contrario, essa ha pertinentemente riconosciuto che la natura giuridica di un contratto di simile complessità, comprendente prestazioni miste di fornitura di macchinario e di una serie di programmi, nonché di servizi di assistenza e di manutenzione dell'impianto, va determinata secondo le circostanze concrete del caso (DTF 124 III 456); non si tratta in ogni caso di prestazioni di puro servizio, caratteristica questa del contratto di mandato. In quest'ottica hanno quindi giudicato conformi al diritto federale le clausole relative alla rescissione del contratto liberamente pattuite tra le parti, non essendo nella fattispecie applicabili le disposizioni imperative dell' art. 404 CO . Per le predette ragioni, queste clausole sono valide senza che sia necessario stabilire se il contratto debba essere qualificato di nolo, leasing, o di qualsiasi altro tipo.

E. 4

Contrariamente all'opinione dell'attrice, l'interpretazione della clausola contrattuale sulla disdetta, pattuita liberamente tra le parti, operata dalla Corte cantonale non risulta in contrasto con il diritto federale.

La Corte cantonale ha accertato - in modo vincolante per il Tribunale federale - che il motivo principale della disdetta era l'obsolescenza dell'impianto; questa circostanza non costituisce però, alla luce del principio dell'affidamento, una grave inadempienza degli obblighi contrattuali, tale da giustificare una rescissione anticipata ai sensi del punto 4 dello stesso. I giudici cantonali hanno altresì accertato come l'attrice non abbia messo in mora la CEDA per il tramite di lettera raccomandata, come prescrive il punto 4 del contratto. Ora, il fatto di aver ritenuto che questa clausola contrattuale non fosse una semplice disposizione d'ordine, come sostenuto dall'attrice nel suo allegato ricorsuale, ma bensì un'espressa deroga alla norma di legge, e quindi vincolante per le parti, non costituisce una violazione del principio dell'affidamento nell'interpretazione dei contratti. La Corte cantonale ha infatti giustamente osservato che se le parti volevano attenersi alle disposizioni legali, ed in particolare all' art. 108 cifra 1 CO, non avrebbero convenuto espressamente e senza riserva di far precedere la rescissione anticipata del contratto da una formale messa in mora per lettera raccomandata.

E. 5

A mente dell'attrice infine, il Tribunale d'appello avrebbe violato il diritto federale respingendo l'eccezione di carenza di legittimazione materiale del BDL; sulla scorta di alcune indicazioni giurisprudenziali (DTF 111 III 73 consid. 3c, 115 III 65 consid. 3b) essa ritiene infatti che il convenuto non sia più titolare del contestato credito già a far tempo dalla concessione della moratoria concordataria alla CEDA, vale a dire dal 17 maggio 1993, e che questo sia invece di spettanza della massa fallimentare.

La moratoria concordataria concessa alla CEDA risale al maggio 1993; alla fattispecie si applica - incontestabilmente - il diritto risultante dalla vecchia LEF, allora in vigore. Giusta l'art. 298 vLEF, il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria sotto la vigilanza del commissario; tuttavia, dopo la pubblicazione della moratoria, non può validamente alienare o ipotecare beni immobili, costituire pegni, prestare fideiussioni, né disporre dei propri beni a titolo gratuito. Questa normativa elenca in modo esaustivo gli atti giuridici che il debitore non può più compiere in seguito alla concessione della moratoria concordataria (cfr. Ammon, Grundriss del Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4 ed., 1988, pag. 440 e segg; Vollmar, in Stahelin/Bauer/Stahelin, Kommentar zum Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, n. 10 ad art. 298 LEF). Ora, la cessione di crediti, se

effettuata a titolo oneroso, non è compresa negli atti proibiti al debitore dal testo dell'art. 298 vLEF. A differenza del fallimento, la concessione della moratoria concordataria non toglie, sostanzialmente, al debitore la capacità di disporre del suo patrimonio; la cessione, stipulata prima della concessione della moratoria, deve essere pertanto ritenuta valida e, di conseguenza va riconosciuta l'esigibilità di ogni rata da parte del cessionario (BDL) per tutto il periodo della moratoria precedente la dichiarazione di fallimento. Alla Corte cantonale non può quindi venir rimproverata una violazione del diritto federale - ed in particolare dell'art. 298 vLEF - per aver ammesso la validità della cessione nel corso della moratoria concordataria.

E. 6

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG) e sono pertanto poste a carico della parte attrice. La stessa dovrà corrispondere al convenuto adeguate indennità per ripetibili, giacché rappresentato da un'avvocato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.